

Comune di Vedano Olona

Provincia di Varese

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 32 del 30/09/2014**

Modificato con:

**Delibera del Consiglio Comunale
n. 17 del 30/06/2015**

**Delibera del Consiglio Comunale
n. 10 del 28/04/2016**

**Delibera del Consiglio Comunale
n. 39 del 22/12/2016**

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag. 2
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	pag. 3
TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....	pag. 11
TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	pag. 18
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI.....	pag. 36
APPENDICE.....	pag. 42

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Vedano Olona, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Vedano Olona per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IMU

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione della componente IMU, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Vedano Olona. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Vedano Olona in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 12

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ART. 13
ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n.

616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART 15
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'IMU

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

7. *Abrogato con delibera n. 17 del 30/06/2015;*

8. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dalle organizzazioni sociali non lucrative (ONLUS), in conformità alle previsioni dell'art. 21, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

9. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati.

ART. 17

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 18

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Nelle more della attuazione del processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, attraverso la predisposizione e l'invio, da parte del Comune, dei modelli di pagamento preventivamente compilati, il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5 (cinque).
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 19 DICHIARAZIONE IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 20 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TASI

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente TASI, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 riferita ai servizi indivisibili.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 21 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 30 del presente regolamento.

ART. 22 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 23 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

7. Sono esenti dal tributo:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16;

- gli immobili posseduti dalle organizzazioni sociali non lucrative (ONLUS), in conformità alle previsioni dell'art. 21, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

- *Abrogato con delibera n. 17 del 30/06/2015.*

8. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

ART. 24

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare.

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 25

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 26

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 27 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 (10,6 per mille).
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno 2014 il limite di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 28 DETRAZIONI

1. In sede di deliberazione delle aliquote il Consiglio comunale, annualmente, può stabilire la misura della eventuale detrazione d'imposta per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201.
2. La detrazione può anche essere fissata in maniera differenziata per categorie di rendita o immobile.
3. La detrazione può essere estesa anche in favore degli utilizzatori che destinano l'immobile ad abitazione principale.
4. La detrazione può essere maggiorata per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

5. La detrazione può essere elevata fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ART. 29 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. In sede di deliberazione delle aliquote il Consiglio comunale, annualmente, può stabilire le percentuali di riduzione di imposta da applicare nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. La riduzione può essere estesa sino al 100% dell'imposta dovuta, determinandone concretamente la esenzione totale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. Nella determinazione delle eventuali riduzioni ed esenzioni si tiene conto altresì della capacità contributiva del nucleo familiare, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ART. 30 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. In sede di deliberazione delle aliquote il Consiglio comunale, annualmente, fornisce l'indicazione analitica dei costi per ciascuno dei seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Gestione e manutenzione patrimonio;
- Servizi demografici;
- Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza;
- Istruzione pubblica;
- Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Edilizia residenziale pubblica;
- Servizio di protezione civile;
- Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale.

Art. 31 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Nelle more della attuazione del processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, attraverso la predisposizione e l'invio, da parte del Comune, dei modelli di pagamento preventivamente compilati, la TASI è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) oppure bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, in quanto compatibili.

2. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre.
3. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico www.finanze.it.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 32 IMPORTI MINIMI TASI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 2,00 (due).

ART. 33 DICHIARAZIONE TASI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
5. Gli occupanti di immobili soggetti alla TASI, di cui al precedente art. 3, comma 2, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo alla prima applicazione del tributo. Nel caso di occupazione congiunta di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

ART. 34
NORMA DI RINVIO ALLA DISCIPLINA IMU

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 35
DISAPPLICAZIONI

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013, è soppressa l'applicazione della maggiorazione statale alla tassa rifiuti di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 36 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente TARI, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dai commi dal 641 al 658, art. 1, della legge n. 147/2013 riferita alla tassa sui rifiuti.
2. La tassa qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, del citato articolo 1, della legge 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 37 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal "Regolamento consortile per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata" approvato con delibera consigliere n. 17, del 11 maggio 2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 38 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della emanazione del decreto previsto dall'art. 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, i criteri di assimilazione sono quelli stabiliti all'art. 7, e relativo allegato B), del *“Regolamento consortile per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata”* approvato con la delibera consigliere n. 17, in data 11/05/2011 (si veda in Appendice il *“Regolamento consortile per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata”*).

ART. 39 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 40 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 41 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche la presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 42 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 43 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 44 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile oppure di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 43.

ART. 45 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 39, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono soggette al tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%:

- attività di produzione di prodotti chimici, farmaceutici e conciarci - attività di galvanotecnica

- attività di produzione e/o assemblaggio macchine e/o officine meccaniche e/o lavorazioni prodotti metallici, siderurgici, fonderie

- attività di carrozzeria e/o sostituzione vetri automezzi - attività di lavanderia

- attività di tintoria e/o stamperia e/o finissaggio - attività di autofficina ed elettrauto

- attività di falegnameria

- attività di vendita riparazione gomme automezzi

- attività di lavorazione materie plastiche e/o gomma - attività di tipografia e/o eliografica

- attività di produzione e/o assemblaggio apparecchiature elettriche ed elettroniche - attività di fabbro e lattoniere

- attività di tessitura, filatura, confezionamento abbigliamento e calzature

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 46 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. A decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 14, comma 9-bis e s.m.i., del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario, fino a 0,49 al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina oppure, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 (cinque) mq per colonnina di erogazione.

ART. 47 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) limitatamente alla parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili oppure derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 48 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 49 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (si veda in Appendice la tabella 4a "Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche").

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, nella misura percentuale massima del 30% dei costi variabili di gestione.

ART. 50 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine di cui al successivo articolo 65.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione

che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 65, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 51 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 52 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le collaboratrici domestiche oppure le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente oppure, in mancanza, quello di un'unità ogni 70 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore) secondo la seguente tabella:

Superficie		Componenti convenzionali
da mq	a mq	
0	70	1
70,1	120	2
120,1	150	3
150,1	200	4
200,1	250	5
oltre 250		6

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento oppure, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 53 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 54 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella Classificazione delle attività economiche, riportata in Appendice.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal comma 1, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 55 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 56 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche oppure per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 60 (recupero), 61 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 62 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 58 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 59.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 57
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale sui rifiuti.

ART. 58
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro il termine di cui al successivo art. 65. Il Comune si riserva di effettuare controlli periodici mediante sopralluogo nel sito comunicato per verificare l'effettivo e costante utilizzo dell'impianto di compostaggio. Il mancato utilizzo comporta l'immediata sospensione dell'agevolazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 58-BIS
INCENTIVAZIONE DELLE FORME DI AUTO SMALTIMENTO: RIDUZIONE PER AUTO-COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai fini delle iniziative di promozione e tutela ambientale volte al perseguimento dell'efficienza energetica e della riduzione della produzione dei rifiuti, il Comune, in conformità alla disciplina regionale di cui alla L.R. 26/2003, riconosce una speciale agevolazione, pari al 20% del tributo, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici per l'utilizzazione in sito del materiale prodotto.

2. La riduzione è subordinata:

a) alla presentazione di apposita istanza, entro il termine di cui al successivo art. 65;

b) alla partecipazione ai corsi gratuiti di auto-compostaggio organizzati dal Comune, secondo i tempi e le modalità da quest'ultimo indicate.

3. Il Comune si riserva di effettuare controlli periodici mediante sopralluoghi volti a verificare **il corretto svolgimento dell'attività di auto compostaggio domestico**. La mancata o non corretta effettuazione dell'attività di compostaggio comporta l'immediata sospensione dell'agevolazione. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale sono periodicamente stabilite le forme e le modalità organizzative dei controlli periodici.

4. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, lett. b), tutti i contribuenti già beneficiari della riduzione compostaggio, ai fini del mantenimento della agevolazione medesima, saranno invitati a partecipare ai corsi gratuiti organizzati dal Comune, nell'ambito delle iniziative di promozione e tutela ambientale volte al perseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti.

5. Con cadenza periodica, di norma ogni cinque anni, il Comune invita il contribuente già beneficiario della riduzione compostaggio a frequentare un corso gratuito di aggiornamento affinché detta attività di auto-compostaggio domestico realizzi obiettivi, oltre che di risparmio economico, di crescita personale e di impegno attivo nei confronti dell'ambiente. La partecipazione al corso garantisce il mantenimento dell'agevolazione.

6. Ai soli fini del riconoscimento della agevolazione, gli obblighi formativi di cui al presente articolo si intendono validamente assolti quando il contribuente oppure un componente del proprio nucleo familiare, così come risultante dall'anagrafe comunale, abbia frequentato il corso di auto-compostaggio domestico.

7. Il contribuente che abbia perso il diritto all'agevolazione lo può in ogni caso riacquistare seguendo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 59 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" riferite alle utenze non domestiche si intendono i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale o uso non continuativo ma ricorrente, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare, come risultante dal titolo legittimante l'esercizio dell'attività.

2. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione, risultante dall'atto autorizzatorio oppure, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 58.

ART. 60 RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani la quota variabile del tributo può essere ridotta in funzione delle quantità di rifiuti speciali assimilati, come definiti nella tabella "Allegato B" riportata in Appendice, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.

2. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite massimo del 20% del gettito annuale derivante dalla quota variabile di tariffa non domestica.

3. La riduzione è applicata, a consuntivo, alla quota variabile della tariffa, in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti, calcolato presuntivamente sulla base del coefficiente di produttività dei rifiuti "Kd massimo", di cui alla tabella 4a "Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche" riportata in Appendice.

4. La riduzione spettante, da applicare alla quota variabile della tariffa, è pari a:

- a) 0% (zero per cento), per avvio al recupero di una quantità compresa tra lo zero ed il 25% dei rifiuti presuntivamente prodotti;
- b) 25% (venticinque per cento), per avvio al recupero di una quantità compresa tra il 25,1 ed il 50% dei rifiuti presuntivamente prodotti;
- c) 40% (quaranta per cento), per avvio al recupero di una quantità compresa tra il 50,1 ed il 75% dei rifiuti presuntivamente prodotti;
- d) 60% (sessanta per cento), per avvio al recupero di una quantità superiore al 75% dei rifiuti presuntivamente prodotti.

5. La riduzione è concessa previa presentazione, nel termine inderogabile del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, della seguente documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero:

- a) istanza di riduzione su apposito modulo fornito dal Comune;
- b) autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- c) copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- d) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture);
- e) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero.

6. Costituiscono motivo di automatica esclusione dalla concessione di riduzione:

- le istanze pervenute in ritardo per qualsiasi motivo;
- la presentazione della documentazione incompleta oppure non conforme a quanto previsto al precedente comma 5;
- oltre il termine stabilito non saranno ritenute valide ulteriori istanze e/o documentazioni anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già presentate.

7. In presenza di richieste di riduzione complessivamente superiori al tetto massimo di cui al precedente comma 2, le misure percentuali di riduzione previste al comma 4 vengono proporzionalmente rideterminate.

8. La riduzione opera mediante compensazione a valere sulla prima successiva scadenza di pagamento del tributo, fatto salvo i casi di cessazione dall'utenza.

ART. 61 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene la corretta individuazione dei limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, della forma organizzativa e delle modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei criteri per la determinazione delle distanze massime di collocazione dei contenitori, delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità ed alla tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, si rinvia al vigente "Regolamento consortile per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata".

2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, il tributo è dovuto nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita:
- riduzione al 20% per distanze fino a 500 metri;
 - riduzione al 30% per distanze da 501 metri fino a 1000 metri;
 - riduzione al 40% per distanze superiori a 1000 metri.
3. Le distanze, così come indicate al comma precedente, devono essere determinate in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. Il tributo è, in ogni caso, applicato per intero, anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando, di fatto, detto servizio è attuato.
6. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, oppure di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo.

ART. 62 AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, ai sensi della L.R. 8/2013, il Comune riconosce una speciale agevolazione pari al 10% del tributo dovuto, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito. La riduzione è applicata a consuntivo, sia alla quota variabili sia alla quota fissa della tariffa, previa presentazione, nel termine inderogabile del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di una apposita dichiarazione comprovante la scelta effettuata. Costituisce motivo di automatica esclusione dalla concessione di riduzione l'istanza pervenuta in ritardo per qualsiasi motivo. La riduzione opera mediante compensazione a valere sulla prima successiva scadenza di pagamento del tributo, fatto salvo i casi di cessazione dell'utenza.
2. Il Comune annualmente, in sede di approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 48, può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi e per gli effetti del comma 660, ex-art. 1, L. 147/2013.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio, nel rispetto dell'equilibrio, come autorizzazioni di spesa e le relative coperture sono assicurate da risorse diverse dai proventi del tributo.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, non potranno essere concesse qualora il contribuente non risulti in regola con il versamento del tributo dovuto per le annualità pregresse.

ART. 63 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree utilizzate dal Comune di Vedano Olona;
- b) le scuole statali in misura corrispondente alle superfici non coperte dal contributo MIUR di cui al precedente art. 55;
- c) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- d) i locali e le aree utilizzati dalla Parrocchia per le attività di catechesi.

ART. 64 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. Ai sensi del comma 664, ex-art. 1, L. 147/2013, l'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa

ART. 65 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARI

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 30 del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso

contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune può provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 66 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti, di regola, nei mesi di aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno.
2. Ove il Comune non approvi, prima della scadenza delle singole rate, le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento dovrà essere eseguito utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. I termini di versamento della tariffa sono differiti di sei mesi, per gli eredi, nel caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento.
4. La Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il differimento e/o la rateizzazione del pagamento del tributo per tutte le utenze o limitatamente ad alcune categorie di utenza.
5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, oppure tramite il modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ART. 67 DISPOSIZIONI TRANSITORIE AI FINI DELLA TARI

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, secondo le modalità disciplinate dalle previgenti forme di prelievo, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Conservano validità per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, disciplinato dal presente regolamento, le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), oppure del tributo comunale sui rifiuti di cui all'art. 14, del D.L. 201/2011 (TARES). Conservano altresì validità le dichiarazioni rilasciate ai fini TARSU e TARES attestanti la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 68 DICHIARAZIONE IUC

1. In sede di prima applicazione della IUC si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dei previgenti regimi di prelievo, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
2. Tutti i possessori di immobili soggetti alla IUC che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione nei termini previsti dal presente regolamento, in corrispondenza delle diverse tipologie di tributo IMU, TASI e TARI.

ART. 69 OBIETTIVO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

1. Il Comune persegue l'obiettivo di massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, da realizzare anche attraverso la messa a disposizione dei modelli di pagamento preventivamente compilati oppure mediante l'invio degli stessi modelli al domicilio dei contribuenti.
2. Ai fini del comma 1, il Comune, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, ha la facoltà di:
 - a) attribuire valenza dichiarativa alle informazioni già rilasciate dal contribuente ed in possesso dell'ente;
 - b) utilizzare tutte le informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente;
 - c) promuovere l'invio di questionari al contribuente nonché richiedere dati e notizie a uffici ed enti pubblici;
 - d) introdurre ulteriori semplificazioni e facilitazioni anche in virtù delle possibilità fornite dalle nuove tecnologie e applicazioni informatiche;
2. Sempre ai fini del comma 1, il Comune, con delibera della Giunta Comunale su proposta del Funzionario IUC, entro i limiti posti dalla Legge, ha la facoltà di:
 - a) stabilire termini di dichiarazione, in deroga a quelli previsti dal presente regolamento in corrispondenza delle diverse componenti IMU, TASI e TARI, nonché accorpate gli adempimenti dichiarativi IMU/TASI;
 - b) stabilire modalità e termini di pagamento in deroga a quelli previsti dal presente regolamento in corrispondenza delle diverse componenti IMU, TASI e TARI, che consentano la libera opzione del contribuente nell'assolvimento degli obblighi di versamento;
 - c) autorizzare il differimento e/o la rateizzazione del pagamento del tributo, oppure delle singole componenti IMU, TASI e TARI, per tutte le categorie di contribuente o di utenze o limitatamente ad alcune categorie;

ART. 70 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici oppure a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 71 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 72 COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito della IUC secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Compensazione verticale: Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Compensazione orizzontale: Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative alle altre

componenti della IUC, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedenti commi 1 e 2 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'attestazione di non aver presentato domanda di rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dei tributi dovuti, la differenza a credito può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti oppure chiesta a rimborso, con le modalità previsti dall'art. 71. Il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

6. Entro i termini decadenziali o prescrizionali previsti dalla IUC si procederà al controllo delle compensazioni effettuate, emettendo, in caso di errori e/o omissioni, i relativi avvisi di accertamento.

ART. 73 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 74 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 73, comma 1 let. a), entro il termine di

60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 75
CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI

1. Contro: l'avviso di accertamento; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo; l'ingiunzione di pagamento; nonché il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. Si applica, altresì, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART. 75-bis
RAVVEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione le disposizioni previste all'art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

ART. 76
RISCOSSIONE COATTIVA

4. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 73, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

5. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 77
IMPORTI MINIMI PER ACCERTAMENTI E
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 17,00.=, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 77-bis
SOGGETTO PREPOSTO ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE

1. Con delibera di Giunta Comunale, da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il Comune può affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie di cui al presente Regolamento.

ART. 78
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 79
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 80
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme medesime.

ART. 81
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Sommario:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Premessa e destinatari	2
Art. 2 - Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.....	2
Art. 4 - Principi generali e obbiettivi	2
Art. 5 - Accesso alle informazioni.....	3
Art. 6 - Definizioni e classificazioni.....	3
Art. 7 - Assimilazione agli urbani, recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi.....	3
Art. 8 - Luoghi di ritiro ed orario.....	3
Art. 9 - Sacchi, bidoni ed attrezzature	4
Art. 10 - Limite massimo conferimenti	4
TITOLO II – RACCOLTE A DOMICILIO.....	4
Art. 11 - Rifiuto solido urbano non differenziato	4
Art. 12 - Frazione organica.....	4
Art. 13 - Vetro ed eventualmente alluminio e barattoli	5
Art. 14 - Alluminio e barattoli.....	5
Art. 15 - Imballaggi in plastica	5
Art. 16 - Carta e cartone.....	6
Art. 17 - Imballaggi in carta e cartone	6
Art. 18 - Raccolta con cassonetti in punti fissi	6
Art. 19 - Servizio a domicilio di raccolta beni durevoli e rifiuti ingombranti	7
Art. 20 - Servizio a domicilio di raccolta frazione verde	7
Art. 21 - Limiti raccolte a domicilio	7
Art. 22 - raccolte multimateriale.....	7
TITOLO III - RACCOLTA SUL TERRITORIO E IN PUNTI PREFISSATI	7
Art. 23 - Medicinali scaduti o avariati	7
Art. 24 - Pile.....	7
Art. 25 - Indumenti usati.....	7
Art. 26 - Rifiuti cimiteriali.....	8
Art. 27 - Ritiro e smaltimento carogne	8
Art. 28 - Contenitori portarifiuti stradali (cestini)	8
Art. 29 - Servizio di spazzamento e pulizia.....	8
TITOLO IV - RACCOLTA IN STRUTTURE	8
Art. 30 - Chi può accedere	9
Art. 31 - Orari di apertura delle strutture	9
Art. 32 - Come accedere	9
Art. 33 - Come conferire i rifiuti	9
Art. 34 - Tipologie di rifiuti conferibili	11
Art. 35 - Modalità di conferimento	Errore. Il segnalibro non è definito.
TITOLO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	11
Art. 36 - Divieti	11
Art. 37 - Controlli.....	12
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 38 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni - sanzioni.....	12
ALLEGATO A - GIORNI DI PASSAGGIO	13
ALLEGATO B - QUANTITA' CONFERIBILE E RIFIUTI ASSIMILATI.....	14
ALLEGATO C - STRUTTURE ED ORARI DI FUNZIONAMENTO	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa e destinatari

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.L.vo n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i servizi di pulizia del territorio dei comuni consorziati.
2. Tutti gli utenti del servizio di igiene urbana, di seguito denominati semplicemente utenti, dovranno attenersi nella fase del conferimento dei rifiuti solidi urbani e nell'attuazione della raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani alle modalità operative di seguito descritte distintamente per tipologia di rifiuto.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi.
2. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.L.vo n. 152/2006 o per le altre modalità di riscossione dei costi relativi al servizio erogato.
3. Il comune consorziato esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa secondo quanto previsto all'art. 198 comma 1 del D.L.vo 152/2006. Il Comune aderendo a COINGER, consorzio di comuni ex art. 31 del TUEL, ha trasferito ad esso le funzioni di controllo e la titolarità del servizio COINGER, mediante le procedure di affidamento previste dalla legge, provvede ad individuare il gestore che effettua la raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.

Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio dei comuni consorziati. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare a smaltimento.
2. Il COINGER, informato il comune territorialmente competente, può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 - Principi generali e obiettivi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. COINGER promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
5. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti. COINGER promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di

miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio o i singoli consorziati.

Art. 5 - Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.L.vo n. 195/2005 e dal Regolamento consortile per l'accesso alle informazioni ambientali, se esistente.

Art. 6 - Definizioni e classificazioni

1. Ai fine del presente Regolamento, si adottano le definizioni di cui all'art. 183 e 218 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. e la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i..

Art. 7 - Assimilazione agli urbani, recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

1. Fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali – quantitativi, da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.L.vo n. 152/2006 da parte dello Stato, l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.L.vo n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione avviene come indicato all'ALLEGATO B del presente regolamento.
2. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quali-quantitativi di assimilazione definiti all'ALLEGATO B del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze, anche differenti dal soggetto gestore affidatario del servizio, individuato da COINGER, ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.L.vo 152/2006.
3. I rifiuti non assimilabili, ossia gli speciali, possono essere conferiti al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio. La convenzione non è obbligatoria per il Gestore del servizio.
4. Non sono mai assimilabili agli urbani i rifiuti speciali pericolosi, ed i rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali. Non sono altresì assimilati i rifiuti prodotti su superfici escluse dal computo della tassa/tariffa rifiuti.

Art. 8 - Luoghi di ritiro ed orario

1. La raccolta avviene lungo le strade pubbliche e nei luoghi designati da COINGER. I sacchi, il materiale esposto ed i contenitori riutilizzabili devono essere posizionati in luogo facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del gestore del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
2. Le raccolte porta a porta ordinarie e programmate da calendario servizi, terminano entro le ore 14.00. I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione almeno un'ora dopo il tramonto del giorno precedente a quello di passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.
3. L'esposizione in giorni o orari non corretti può dar luogo ad occupazione illegittima di suolo pubblico.
4. In caso di utenze ubicate in corti o in centri storici o vie con limitato spazio di manovra (larghezza sede stradale mt. 2, altezza mt. 2,30 con casi di curve a 90 gradi), i materiali da conferire dovranno essere posti raggruppati fuori dalla corte o all'inizio della via sempre che tale modalità d'esposizione non risulti ingombrare eccessivamente la strada tanto da costituire o generare rischio per il traffico. Qualora si verificasse tale fattispecie di pericolo, verificata con la Polizia Municipale, gli operatori dovranno raggiungere le utenze con mezzi di piccola portata se non a piedi. Rientrano nella casistica di cui sopra anche le utenze ubicate in vie private. Per permettere l'accesso a luoghi privati si renderà necessaria la sottoscrizione da parte del proprietario del fondo, di una liberatoria per garantire la copertura assicurativa.
5. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre ché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

Art. 9 - Sacchi, bidoni ed attrezzature

1. Il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza avviene a mezzo di sacchi colorati, di bidoncini, di bidoni carrellati, oppure senza alcun contenitore come indicato nel presente regolamento e/o nel calendario annuale dei servizi. In casi particolari potranno essere adottati sistemi ed attrezzature speciali.
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono forniti all'utenza da COINGER anche attraverso i comuni consorziati. La prima fornitura di bidoni e contenitori, salvo specifiche e palesate eccezioni, è gratuita.
3. I contenitori sono collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri concordati tra il Consorzio ed il gestore del servizio e condivisi dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del decoro urbano.
4. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
5. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido della loro alienazione o danneggiamento. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di quattro unità immobiliari.
6. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.
7. I contenitori mobili o stazionari per rifiuti devono avere i requisiti di sicurezza e di progettazione previste dalle norme UNI EN 840, UNI EN 12574 e UNI EN 13071.

Art. 10 - Limite massimo conferimenti

1. Fatto salvo per i ritiri speciali di beni durevoli ed ingombranti a domicilio, su prenotazione, l'utenza può conferire unicamente i quantitativi massimi indicati all'ALLEGATO B.

TITOLO II – RACCOLTE A DOMICILIO

Art. 11 - Rifiuto solido urbano non differenziato

1. Conferimento: sacco viola trasparente capacità massima di circa lt. 110 e comunque di peso non superiore a kg 15.
2. In tale sacco dovrà essere introdotto solo il rifiuto urbano non ulteriormente differenziabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oggetti in plastica diversi da imballaggi (cartellette, giocattoli, piatti e bicchieri etc), assorbenti igienici, cotone idrofilo, fazzoletti usati, fotografie, nastro adesivo, poliaccoppiati, carta plastificata, carta assorbente, carta unta, chewing-gum, cicche di sigarette, cenere del camino, lettiera di animali domestici, pelle, spugne, cialde del caffè, scarpe, ciabatte e borse usurate, stracci e abiti usurati, rasoi, videocassette e musicassette. Per particolari utenze, saranno presi accordi direttamente con COINGER, per l'utilizzo di cassonetti o altre forme di conferimento alternative ai sacchi.
3. Il sacco, adeguatamente chiuso, dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri), non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente a quello di passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.
4. GIORNO DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

Art. 12 - Frazione organica

1. Conferimento: contenitore di plastica verde da litri 25 o marrone da litri 120
2. L'utente deve utilizzare sacchi in plastica trasparente colore neutro oppure in mater-bi, sempre trasparente. Negli appositi sacchi dovrà essere introdotta solo la frazione "umida" dei rifiuti solidi urbani (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bucce, torsoli, noccioli, fiori secchi, fondi di caffè, gusci d'uovo, pasta, riso, pane, filtri di the e tisane, scarti della tavola, scarti della cucina scarti di verdure ecc.). Tale sacchetto, chiuso con un legaccio, dovrà essere riposto in un

contenitore in plastica di colore verde, oppure marrone se carrellato ed esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri), non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.

3. Fino a comunicazione differente da parte di COINGER, l'utilizzo di sacchetti in materiale compostabile non è obbligatorio.
4. GIORNI DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.
5. In alternativa l'utente potrà praticare il compostaggio domestico utilizzando in aggiunta alla frazione organica: ramaglie, erba, fiori, foglie, segature e trucioli di legno non trattato, residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura, escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura e cenere di legna.

Il compostaggio domestico è consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, per mezzo dei seguenti sistemi:

- a. compostaggio in cumulo all'aperto;
- b. compostaggio in compostiera.

La pratica del compostaggio domestico è permessa a condizione che dovrà sempre essere garantita la mancanza di miasmi, elevato numero di moscerini, cumuli e/o le compostiere dovranno essere ubicati lontano dai confini dei vicini.

Art. 13 - Vetro ed eventualmente alluminio e barattoli

1. Conferimento: contenitore in plastica da lt. 35 colore verde o bidone carrellato lt. 120 o 240 o 360 di colore verde.
2. L'utente deve raccogliere in modo differenziato gli imballaggi in vetro ed alluminio e lega. L'utente deve utilizzare, per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani consistenti in imballaggi in vetro ed alluminio un contenitore in plastica (pattumiera con il logo lt. 35 colore verde o bidone carrellato colore verde lt. 120 o 240 o 360). Tale contenitore dovrà contenere solo bottiglie e barattoli in vetro - bicchieri e vasi di vetro - lattine in alluminio per bibite - e dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri, non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.
3. Per il conferimento di vetro di grandi dimensioni, l'utente potrà utilizzare anche alcuni centri di raccolta rifiuti consortili, come indicato all'art. 34;
4. Qualora introdotta da COINGER, è possibile che l'alluminio ed i barattoli, possano essere raccolti in modo separato dalla frazione vetro.
5. I contenitori in vetro devono essere privati del tappo o del coperchio.
6. GIORNI DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

Art. 14 - Alluminio e barattoli

1. Conferimento: contenitore in plastica da lt. 35/120/240/360 litri di colore specifico, oppure in sacchi.
2. Qualora attivata la raccolta da parte di COINGER, l'utente deve utilizzare, per la raccolta porta a porta dell'alluminio e barattoli, contenitori in plastica o i sacchi che verranno indicati da COINGER. Le modalità di conferimento sono simili a quelle per di cui all'art. 13.
3. La raccolta potrà avvenire con cadenza quindicinale, nello stesso giorno della settimana di cui all'art. 13 e comunque secondo apposita comunicazione COINGER.

Art. 15 - Imballaggi in plastica

1. Conferimento: L'utente deve utilizzare esclusivamente i sacchi gialli trasparenti di capacità massima di lt. 110 e comunque di peso non superiore a kg 15 per il conferimento dei rifiuti urbani consistenti in imballaggi in plastica.
2. l'utente deve raccogliere in modo differenziato gli imballaggi in plastica. In tali sacchi dovranno essere introdotti **solo gli imballaggi** in plastica puliti da residui putrescibili e/o

pericolosi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bottiglie per alimentari pulite (ad esempio bottiglie acqua, bibite, succhi, latte ecc.), flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse ecc., confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti per alimenti in genere, reti in plastica per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti per animali, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, flaconi per detersivi e prodotti per la casa in genere, barattoli per il confezionamento di prodotti vari, film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi e formati a sagoma, scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento, gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso, reggette per legatura pacchi.

3. Tale sacco, chiuso con un legaccio, dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione, e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri, non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta).
4. L'utente potrà utilizzare anche alcuni centri di raccolta rifiuti consortili, come indicato all'art. 34;
5. I contenitori e le bottiglie prima dell'introduzione nel sacco devono essere schiacciati per un minor spreco di spazio.
6. Relativamente alle cassette di plastica COINGER potrà adottare sistemi di raccolta dedicati, che provvederà a comunicare a tutte le utenze.
7. GIORNI DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

Art. 16 - Carta e cartone e tetra pak

1. Conferimento: in pacchi opportunamente legati, oppure utilizzando scatoloni di cartone (in cui inserire giornali, riviste, periodici, cataloghi, libri, opuscoli, quaderni, scatole di biscotti e pasta, sacchetti di carta, imballaggi in cartone, ecc.) di peso non superiore a kg 15 o utilizzando bidoni carrellati lt. 120 o 240 di colore bianco.
2. L'utente deve raccogliere in modo differenziato la carta, il cartone ed il tetra pak. Il tetra pak potrà essere conferito anche in modalità multi materiale, se attivata.
3. Tale rifiuto deve essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri, non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno di raccolta).
4. Per il conferimento della carta ed il cartone l'utente potrà utilizzare anche i centri di raccolta rifiuti consortili di cui si allega elenco e tipo di rifiuti conferibili.
5. Potranno essere adottati da COINGER, sistemi di ritiro domiciliare che prevedano anche l'utilizzo o di contenitori plastici di modeste dimensioni, max 35.lt, oppure sacchi in carta o plastica che non potranno superare il peso massimo di Kg. 15.
6. I contenitori saranno presumibilmente di colore bianco ed in caso di sacchi, sarà prevista una dicitura apposita.
7. GIORNI DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

Art. 17 - Imballaggi in carta e cartone

1. Conferimento: contenitore di colore specifico, oppure in sacchi.
2. Qualora attivata la raccolta da parte di COINGER, l'utente deve esporre, per la raccolta porta a porta degli imballaggi in carta e cartone, il materiale secondo le modalità indicate da COINGER. Le modalità di conferimento potranno essere simili a quelle di cui all'art. 16.
3. La raccolta potrà avvenire con cadenza quindicinale o settimanale, nello stesso giorno della settimana di cui all'art. 16 e comunque secondo apposita comunicazione COINGER.

Art. 18 - Raccolta con cassonetti in punti fissi

1. L'utente che volesse posizionare in modo fisso cassonetti per la raccolta della frazione "secca", "umida", "vetro/alluminio", "imballaggi in plastica" e "carta e cartone" dei rifiuti solidi urbani, dovrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale se da posizionarsi su territorio comunale.

2. Il servizio sarà avviato unicamente previo nulla osta di COINGER.

Art. 19 - Servizio a domicilio di raccolta beni durevoli e rifiuti ingombranti

1. COINGER garantisce il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti urbani quali beni durevoli (esempio: frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) nonché per mobili o oggetti di grandi dimensioni.
2. Il servizio avviene mediante prenotazione comunicata telefonicamente da Coinger al prezzo comunicato dallo stesso sul calendario servizi, per l'anno di riferimento.
3. Sono altresì considerati "ingombranti" quantitativi di materiale omogeneo che superano i limiti di cui all'ALLEGATO B sezione "porta a porta".

Art. 20 - Servizio a domicilio di raccolta frazione verde

1. Conferimento: contenitore in plastica da lt. 240 litri di colore giallo o altrimenti indicato.
2. Il servizio attivabile da tutte le utenze, prevede il conferimento a mezzo di appositi bidoni da lt. 240 di colore giallo che verranno svuotati indicativamente 20 volte all'anno. Sono richiedibili un massimo di nr. 3 bidoni per utenza.
3. Il servizio è a pagamento, al prezzo indicato da COINGER sul calendario servizi.
4. Non saranno ritirati materiali fuori dagli appositi bidoni e bidoni che supereranno il peso di kg. 90.
5. In alternativa al porta a porta ed al conferimento presso le strutture, è praticabile il compostaggio domestico, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 12.

Art. 21 - Limiti raccolte a domicilio

Le raccolte a domicilio dovranno rispettare i quantitativi indicati all'ALLEGATO B; inoltre non dovranno creare intralcio alla circolazione, nel rispetto del Codice della Strada e del decoro urbano e non dovranno ritardare la normale tempistica del servizio domiciliare. Casi anomali saranno valutati e risolti da Coinger caso per caso.

Art. 22 - Raccolte multimateriale

È facoltà di COINGER, attivare anche modalità di raccolta multi materiale, prevedendo l'utilizzo di sacchi o attrezzature specifiche.

TITOLO III - RACCOLTA SUL TERRITORIO E IN PUNTI PREFISSATI

Art. 23 - Medicinali scaduti o avariati

1. L'utente deve smaltire i medicinali scaduti o avariati in modo differenziato, utilizzando i contenitori installati presso le farmacie o in punti prestabiliti. I contenitori, dislocati sul territorio comunale in numero non inferiore ad uno ogni 1.250 abitanti, riportano in modo chiaro al loro esterno cosa conferire e le modalità di conferimento.
2. Non sono ammesse le siringhe che dovranno essere conferite con cappuccio di protezione, all'interno di scatoletta rigida affrancata con scotch o spago, nel sacco dell'indifferenziato, ex art. 11.

Art. 24 - Pile

Le pile devono essere smaltite negli appositi contenitori collocati sul territorio, oppure presso alcuni centri di raccolta rifiuti consortili di cui si allega elenco e tipo di rifiuti conferibili. I contenitori, dislocati sul territorio comunale in numero non inferiore ad uno ogni 1.000 abitanti, riportano in modo chiaro al loro esterno cosa conferire e le modalità di conferimento.

Art. 25 - Indumenti usati

Qualora attivo il servizio, l'utente dovrà conferire presso appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, gli indumenti usati secondo le modalità riportate sui contenitori stessi.

Art. 26 - Rifiuti cimiteriali

Il servizio prevede la fornitura di idonei disinfettanti e contenitori per la raccolta dei rifiuti cimiteriali, come disposto dal D.P.R. 254/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la raccolta dei contenitori già preparati da addetti incaricati dal comune, il trasporto ed il conferimento presso impianto autorizzato, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia dei rifiuti cimiteriali derivati da esumazione ed estumulazione e messi a disposizione presso i cimiteri. Il servizio viene erogato unicamente per i comuni consorziati.

Art. 27 - Ritiro e smaltimento carogne

E' prevista la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di animali morti giacenti sul suolo pubblico, di piccola o media taglia (gatti, cani, etc.) Il suolo pubblico, dopo l'operazione di rimozione, deve rimanere pulito.

Art. 28 - Contenitori portarifiuti stradali (cestini)

I contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico dovranno essere periodicamente svuotati e puliti.

Sui contenitori portarifiuti è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

Art. 29 - Servizio di spazzamento e pulizia

1. Sul territorio comunale è effettuato il servizio di spazzamento e pulizia relativamente a:
 - strade e piazze comunali;
 - strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - gallerie e sottopassi pubblici;
 - fontane, fontanelle pubbliche;
 - strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco ALLEGATO al contratto con il gestore;
 - griglie di deflusso delle caditoie stradali;
 - arenili, rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita.
2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita in funzione delle più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche utilizzabili a secondo delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.
3. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento, il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

TITOLO IV - RACCOLTA IN STRUTTURE

Per permettere la completa attuazione della raccolta differenziata, nonché per ottimizzare alcuni fasi del trasporto, sono messe a disposizione alcune strutture qualificate quali:

1. Centri di raccolta rifiuti;
2. Piattaforme per la raccolta differenziata.

Art. 30 - Chi può accedere

Oltre ai mezzi del gestore del servizio e dei comuni consorziati, sono autorizzati ad accedere alle strutture gli utenti dei comuni costituenti COINGER, in possesso di regolare tessera identificativa distribuita dal consorzio, così identificati:

3. **le utenze domestiche** per conferire i materiali provenienti dalle proprie abitazioni;
4. **le utenze non domestiche** per conferire i materiali assimilati agli urbani, provenienti dalle proprie sedi presenti sul territorio COINGER.

Art. 31 - Orari di apertura delle strutture

Il conferimento, da parte dell'utenza consortile è consentito unicamente secondo l'orario di apertura di cui all'ALLEGATO C al presente regolamento.

Art. 32 - Come accedere

1. L'utente COINGER può accedere alla piattaforma ecologica con mezzi propri.
2. Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti solo nel rispetto della normativa di legge vigente in materia di trasporto rifiuti. Il personale addetto provvederà alle eventuali operazioni di pesatura/quantificazione dei rifiuti, per tipologia, al completamento delle attestazioni di conferimento ed al ritiro della copia di competenza di COINGER.
Per una efficiente gestione dell'area, queste utenze, all'atto della richiesta della tessera per l'accesso, dovranno fornire anche i numeri di targa dei mezzi utilizzati per il conferimento e le eventuali autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti ai sensi dell'art. 212 del D. L.vo 152/2006.
3. L'accesso con automezzi all'interno della piattaforma ecologica è subordinato: al mantenimento della sicurezza interna, a non creare eccessivo affollamento e ad attuare un efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli ed alle persone. Durante l'orario di apertura al pubblico, non è consentito l'ingresso nella zona di scarico adibita all'utenza, di mezzi con parti mobili (esempio: ragni, scale mobili, etc.).
4. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura dell'area ed esposti presso le strutture e nel calendario servizi. Le diverse tipologie di utenze, domestiche e non domestiche, hanno giorni stabiliti nei quali accedere alle strutture. Non avverrà mai miscelazione fra le diverse tipologie. Sono esclusi i mezzi in forza dei comuni COINGER.
5. Il conferimento attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati.
6. Particolari fattispecie: mezzi a noleggio o non di proprietà o anomali.
L'accesso alle strutture consortili per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con attenta verifica del rispetto dei quantitativi e della provenienza dei rifiuti, avverrà con le seguenti modalità:
 - A. per le utenze domestiche:
 - I. con mezzo di proprietà, intestato ad un codice fiscale. Qualora il mezzo sia un autocarro, occorrerà rilasciare dichiarazione relativa al possesso di tale veicolo;
 - II. con mezzi di proprietà di utenze non domestiche nel caso in cui il conferimento avvenga dal titolare o legale rappresentante o da persona legata da rapporto di lavoro anche interinale dell'impresa proprietaria del mezzo, previa compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
 - III. con mezzo di aziende operanti nel settore del noleggio a seguito di comprovata sottoscrizione di contratto di noleggio;
 - B. per le utenze non domestiche:
 - I. con mezzo di proprietà provvisto di autorizzazione al trasporto rifiuti e con formulario di identificazione del rifiuto come previsto dalla normativa di settore vigente, D.L. vo 152/2006 artt. 193 e 212.
7. In ultima analisi, l'utenza non domestica ha l'obbligo di trasporto dei rifiuti speciali o assimilati con mezzo adeguatamente autorizzato alla fattispecie. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Albo nazionale gestori ambientali ed il soggetto che riceve i rifiuti deve verificarne la validità.

Art. 33 - Come conferire i rifiuti

1. Gli utenti o chiunque accede alle strutture consortili è tenuto a:

- a. rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le indicazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - b. mostrare e far registrare la propria tessera magnetica, nonché l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli operatori del servizio;
 - c. effettuare preliminarmente, la differenziazione dei rifiuti da conferire;
 - d. inserire i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni;
 - e. ogni tipologia deve essere esente da materiale estraneo al fine di non comprometterne il successivo riciclaggio;
 - f. raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico nei contenitori;
 - g. trattenersi nell'area **solo** per il tempo necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti;
 - h. se l'utente utilizza un autoveicolo deve rispettare il limite di velocità indicato in loco e non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area;
 - i. i rifiuti conferiti dagli utenti non devono in alcun caso essere depositati a terra, salvo differenti disposizioni impartite da COINGER;
 - j. munirsi di idonei guanti per la movimentazione dei loro rifiuti.
2. Gli operatori del servizio:
- a. richiedono all'ingresso la tessera, registrando tramite il sistema di registrazione fornito da COINGER, l'accesso alla struttura;
 - b. domandano agli utenti in ingresso quali siano i materiali trasportati in modo da guidare l'utenza affinché conferisca negli appositi contenitori, divisi per tipologia ed effettua anche un primo controllo sulla conformità dei rifiuti;
 - c. hanno l'obbligo di accettare solo ed esclusivamente i rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti direttamente dalle utenze appartenenti al bacino COINGER nel rispetto delle tipologie e delle modalità di conferimento come espresse negli allegati tecnici e regolamento tipo e, qualora più limitativo, delle autorizzazioni rilasciate dagli organismi preposti (Regione – Provincia – Comune - ASL). Vedere per tipologia e quantità ALLEGATO B;
 - d. hanno l'obbligo di mantenere in stato di decoro la piattaforma evitando ammassi di rifiuto sul suolo o in prossimità dei cassoni, lasciando pulita l'area in cui vengono effettuate le operazioni di carico e scarico;
 - e. hanno l'obbligo di riservare l'accesso ai rappresentanti del Consorzio ed ai funzionari degli organi preposti al servizio nell'esercizio di funzioni di controllo, monitoraggio e verifiche dello stato di gestione;
 - f. sono obbligati al rispetto degli orari di apertura e chiusura stabiliti nonché all'apertura e chiusura dei cancelli delle piattaforme/aree di conferimento;
 - g. utilizzano il registro della piattaforma per segnalare giornalmente avvenimenti eccezionali o anomalie riscontrate alla struttura;
 - h. utilizzano il modello "modulo utilizzo badge" nel quale riporta giornalmente la piattaforma e l'orario in cui è utilizzato il lettore di tessere magnetiche in dotazione;
 - i. hanno l'obbligo di comunicare immediatamente per iscritto ogni e qualsiasi inconveniente connesso al servizio;
 - j. nel caso di atti dolosi, entro 12 ore dalla normale apertura dell'impianto, devono segnalare a COINGER l'accaduto altrimenti i danni si considereranno come effettuati dalla concessionaria;
 - k. provvedono alla pulizia dei rifiuti rinvenuti all'esterno della recinzione delle piattaforme rifiuti e/o aree conferimento rifiuti fino a tre mc. nei normali orari di apertura al pubblico;
 - l. non possono utilizzare le aree e le attrezzature per fini diversi da quelli stabiliti;
 - m. sono inoltre responsabili:
 - I. del deterioramento delle strutture a causa di comportamenti negligenti;
 - II. per danni causati alle strutture dell'appaltatore da utenti a causa di omessa o negligente vigilanza;
 - III. per quanto di competenza, del buon funzionamento e dei sistemi di registrazione degli accessi e dei conferimenti;
3. Tutti i conferimenti debbono essere eseguiti previa conferma verbale da parte degli operatori del servizio presenti.
4. I rifiuti conferiti, previo esame visivo degli operatori, dovranno essere conferiti per flussi omogenei e distinti negli appositi contenitori presenti nella piattaforma, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi a quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Art. 34 - Tipologie di rifiuti conferibili

Si elencano di seguito i macro raggruppamenti di rifiuti che possono essere conferiti presso i centri di raccolta di cui all' ALLEGATO C:

GRUPPO 1

- Rifiuti ingombranti:	elementi di arredo, moquette, tappeti, oggetti in plastica, rivestimenti, lenzuola.
- Vetro e alluminio:	bottiglie, bicchieri, lastre, specchi (solo se presente container), lattine di alluminio
- Carta e tetra pak	carta, cartoni e riviste, contenitori in tetra pak
- Plastica:	contenitori per alimenti e non in plastica, polistirolo da imballaggi
- Scarti vegetali:	erba, ramaglie, patate e legno non trattato
- Ferro:	latte vuote non contaminate da rifiuti tossico-nocivo ecc.)

GRUPPO 2

- Legno:	scarti di mobili, serramenti, pallets, casse.
-----------------	---

GRUPPO 3

- Toner	
- Oli vegetali	
- Oli minerali	
- Accumulatori al piombo	
- Pile esauste	
- Contenitori etichettati T e/o F	contenitori con residui di vernici e solventi
- Rifiuti elettrici ed elettronici come	
- R1 - freddo e clima:	scaldabagni elettrici
- R2 - grandi bianchi:	lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento
- R3 - TV e monitor:	apparecchi televisivi, monitor
- R4 - piccoli elettrodomestici:	aspirapolvere, lucidatrici, ferri da stiro, frullatori, asciugacapelli, rasoi elettrici, ventilatori elettrici, personal computer (esclusi monitor), computer portatili, stampanti, copiatrici, fax, telex, telefoni cellulari, segreterie telefoniche, apparecchi radio, utensili elettrici
- R5 - sorgenti luminose:	tubi e sorgenti luminose fluorescenti, a scarica ad alta densità, ad alogenuri metallici, a vapori di sodio, ad alta e bassa pressione
- Inerti:	macerie prodotte in seguito a piccoli lavori domestici di muratura eseguiti in proprio

Data la complessità e le diverse casistiche dei conferitori, l'elenco di cui sopra è da ritenersi non esaustivo ma solo indicativo.

TITOLO V – DIVIETI

Art. 35 - Divieti

E' severamente vietato:

- conferire presso le strutture consortili rifiuti organici o rifiuti solidi urbani per i quali esiste il servizio di raccolta domiciliare fatto salvo possibilità diverse come indicato all'art. 34;
- conferire qualunque tipo di rifiuto che non appartiene alle categorie specificate o in quantità non conformi all'ALLEGATO B del presente regolamento;
- conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione delle strutture;
- posizionare manifesti o locandine all'interno o esterno delle strutture se non dietro specifica autorizzazione di COINGER;
- l'asporto, da parte degli utenti o degli operatori della concessionaria, dei materiali una volta conferiti nei cassoni;
- l'asporto dei materiali finalizzato alla vendita degli stessi, al di fuori dei canali istituzionali e regolamentati dalla legge;
- fumare ed accendere fuochi presso le strutture consortili;
- conferire rifiuti speciali non assimilati;
- il conferimento di rifiuti prodotti fuori dal territorio consortile.

Art. 36 - Controlli

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.L.vo n. 152/2006.
2. Gli ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
3. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.
5. Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento avvengono:
 - su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - per decisione del personale consortile;
 - su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale delle Guardie Ecologiche Provinciali e delle Forze dell'Ordine.
6. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio sia degli organi di polizia del contenuto dei sacchi, cartoni o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente regolamento.
7. COINGER potrà in qualunque momento decidere, in conformità alla normativa vigente:
 - di potenziare i sistemi visivi presenti già in alcune strutture e di introdurne di nuovi ove non presenti, anche su tutto il territorio in accordo con il comune territorialmente competente;
 - di utilizzare altro mezzo per il controllo della struttura e del suo utilizzo, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni - sanzioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i precedenti regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani approvati con delibera del Consiglio Comunale ed i regolamenti per il funzionamento dei centri di raccolta/piattaforme, se adottati.
2. L'inosservanza del presente regolamento comporta l'applicazione da parte dei singoli Comuni, delle sanzioni previste e comminate, ex art. 7-bis del D.L.vo 267/2000.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.
4. I giorni di passaggio e gli orari di apertura delle strutture sono indicativi. Ai fini del servizio fanno riferimento le indicazioni contenute nei rispettivi calendari annuali servizi.

ALLEGATO A - GIORNI DI PASSAGGIO

gruppo	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Alfa	umido-differenziata-secco			umido-vetro		
Beta		umido-differenziata-secco			umido-vetro	
Delta			umido-differenziata-secco			umido-vetro
Omega	umido-vetro			umido-differenziata-secco		
Gamma		umido-vetro			umido-differenziata-secco	
Epsilon			umido-vetro			umido-differenziata-secco

Per differenziata si intende la carta o la plastica. La raccolta della carta si alterna settimanalmente alla raccolta delle plastica come da calendario

Comune	Gruppo
Albizzate	Epsilon
Azzate	Beta
Besnate	Delta
Bodio Lomnago	Alfa
Brunello	Beta
Buguggiate	Omega
Carnago	Omega
Casale Litta	Alfa
Castiglione Olona	Gamma
Castronno	Beta
Cavaria con Premezzo	Gamma
Cazzago Brabbia	Alfa
Crosio della Valle	Delta
Daverio	Alfa
Galliate Lombardo	Alfa
Gazzada Schianno	Alfa
Inarzo	Alfa
Jerago con Orago	Epsilon
Lozza	Delta
Morazzone	Delta
Mornago	Delta
Oggiona con Santo Stefano	Gamma
Solbiate Arno	Omega
Vedano Olona	Alfa

ALLEGATO B - QUANTITA' CONFERIBILE E RIFIUTI ASSIMILATI

cer	pericoloso=P	rifiuto	Assimilato	Quantità CONFERIBILE anno	Quantità esonibile "porta a porta"
080318	N/P	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	NO	max 0,01 mc/anno	non presente
130205	P	Scarti di olio minerale per motori,ingra	NO	max 0,01 mc/anno	non presente
150101	N/P	imballaggi in carta e cartone	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc
150102	N/P	imballaggi in plastica	SI	qualsiasi quantità purché rispettino le indicazioni relative all'accordo anci-conai	max 2 mc - circa 16 sacchi
150103	N/P	imballaggi in legno	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	non presente
150107	N/P	imballaggi in vetro	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc
160601	P	Batterie al piombo	NO	max 0,02 mc/anno	non presente
170904	N/P	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	NO	max 0,5 mc/giorno -max 5 mc/anno	non presente
200101	N/P	carta e cartone	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc
200108	N/P	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc
200110	N/P	abbigliamento	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	non presente
200121	P	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	NO	max 0,02 mc/anno	non presente
200123	P	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	NO	max 0,5 mc/anno purché non proveniente da lavorazione o attività non domestica	non presente
200125	N/P	oli e grassi commestibili	SI	max 0,5 mc/anno	non presente
200127	P	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	NO	max 0,04 mc/anno	non presente
200131	P	medicinali citotossici e citostatici	NO	max 0,01 mc/anno	non presente
200133	P	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	NO	max 0,02 mc/anno	non presente
200135	P	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	NO	max 0,2 mc/anno purché non proveniente da lavorazione o attività non domestica	non presente
200136	N/P	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	NO	max 0,5 mc/anno purché non proveniente da lavorazione o attività non domestica	non presente
200138	N/P	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	non presente
200140	N/P	metallo	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	non presente
200201	N/P	rifiuti biodegradabili	SI	max 1 mc/giorno	max 3 bidoni da 240 lt
200301	N/P	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	SI	max 1 mc/giorno, purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc - circa 8 sacchi
200303	N/P	residui della pulizia stradale	NO		
200307	N/P	RIFIUTI INGOMBRANTI	SI	max 1 mc/giorno -max 5 mc/anno	max 2 mc - oltre è da concordare con
200399	N/P	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	NO	max 1 mc/giorno	non presente

Le condizioni generali per l'assimilazione sono quelle indicate all'art. 7 del presente regolamento

ALLEGATO C - STRUTTURE ED ORARI DI FUNZIONAMENTO

ECOSTAZIONE	Gruppi di rifiuti			LUNEDì	MARTEDì'	MERCOLEDì'	GIOVEDì'	VENERDì'	SABATO	DOMENICA
ALBIZZATE Via Montello	1	2		08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	14.00 - 18.00	chiusa	09.00 - 12.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	09.00 - 12.00 14.00 - 18.00	chiusa
SOLBIATE ARNO Via Molinello	1	2	3	chiusa	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 (SOLO DITTE)	08.00 - 1145	09.00 - 1145
CARNAGO Via Roma	1	2		14.00 - 18.00	09.00 - 12.00	14.00 - 18.00	chiusa	14.00 - 18.00	09.00 - 12.00	9.00 - 12.00 2ª e 4ª del mese
OGGIONA S. STEFANO Via Bonacalza	1	2	3	08.00 - 12.00	14.00 - 18.00	08.00 - 12.00	chiusa	08.00 - 12.00 (SOLO DITTE)	14.00 - 17.45	8.00 - 1145 1ª e 3ª del mese
CASTIGLIONE OLONA Via Boccaccio	1	2	3	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 (SOLO DITTE)	08.00 - 1145 14.00 - 17.45	09.00 - 1145
MORAZZONE Via Caronaccio	1	2		09.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00		08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	chiusa
BRUNELLO Via Chiesa ad Erbamolle	1	2	3	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 (SOLO DITTE)	08.00 - 1145 14.00 - 17.45	09.00 - 1145
CROSIO DELLA VALLE Via Caregò	1			08.00 - 12.00	chiusa	14.00 - 18.00	chiusa	08.00 - 12.00	9.00 - 12.00 1ª e 3ª del mese	9.00 - 12.00 2ª e 4ª del mese
CASALE LITTA Via Tordera Inferiore	1			chiusa	14.00 - 18.00	9.00 - 12.00	chiusa	chiusa	8.00 - 12.00 2ª e 4ª del mese	9.00 - 12.00 1ª e 3ª del mese
BODIO LOMNAGO Via Galvani	1	2	3	08.00 - 12.00	09.00 - 12.00 14.00 - 18.00	chiusa	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 (SOLO DITTE)	08.00 - 1145 14.00 - 17.45	08.00 - 1145

Allegato Deliberazione

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4a)

Comuni oltre 5.000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	3,98 - 5,65	4,00 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,60 - 4,25	2,90 - 4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,00 - 4,80	3,20 - 3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,78 - 7,45	5,53 - 6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,11 - 6,18	13,10 - 5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,02 - 5,12	3,03 - 5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	9,95 - 14,67	8,92 - 12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	7,80 - 10,98	7,50 - 9,50
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22	8,21 - 13,55	7,90 - 9,62
10	Ospedale	8,81 - 10,55	7,55 - 15,67	7,55 - 12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	8,90 - 13,55	7,90 - 10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03	4,68 - 7,89	4,20 - 6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	8,45 - 11,26	7,50 - 9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	8,85 - 13,21	8,88 - 13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	6,66 - 7,90	4,90 - 8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	9,90 - 14,63	10,45 - 14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95 - 12,12	9,00 - 10,32	10,45 - 13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	6,80 - 9,10	6,80 - 9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	8,02 - 11,58	8,02 - 12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	2,93 - 8,20	2,90 - 8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	4,00 - 8,10	4,00 - 8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67 - 78,97	29,93 - 90,55	29,93 - 90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	24,60 - 39,80	22,40 - 55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	22,55 - 64,77	22,50 - 64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	13,72 - 21,55	13,70 - 21,50



26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	13,70 - 21,50	13,77 - 21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	58,76 - 92,56	38,90 - 98,96	38,93 - 98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	13,51 - 18,20	14,53 - 23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	32,00 - 60,50	29,50 - 72,55
30	Discoteche, night club	8,56-15,68	6,80 - 16,83	6,80 - 16,80

Classificazione delle attività economiche

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro
Aree scoperte in uso

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Locali destinati a congressi convegni
Aree scoperte in uso

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'asta

Aree scoperte in uso

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Alberghi con ristorante

Aree scoperte in uso

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali

Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici

Amministrazioni autonome dello Stato: Ferrovie, Strade, Monopoli

Studi legali

Studi tecnici

Studi ragioneria

Studi sanitari

Studi privati

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Aree scoperte in uso

Classe 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Aree scoperte in uso

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
Aree scoperte in uso

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Aree scoperte in uso

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Aree scoperte in uso

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Banchi di beni non alimentari
Aree scoperte in uso

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Aree scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali
Aree scoperte in uso

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici
Aree scoperte in uso

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie

Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie
Aree scoperte in uso

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie
Aree scoperte in uso

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati con superficie di vendita fino a 400 mq
Bottiglierie, vendita vino
Locali vendita ingrosso generi alimentari
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste
Aree scoperte in uso

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Negozi di fiori
Locali vendita serre
Aree scoperte in uso

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Supermercati con superficie di vendita superiori a 400 mq

Ipermercati di generi misti

Aree scoperte in uso

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Banchi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

Aree scoperte in uso